



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

ORDINANZA Registro Ufficiale di Governo N. 8 del 17-06-2020

**Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA PER LA CHIUSURA NOTTURNA
DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI COMUNALI**

IL SINDACO

Richiamato che l'accesso alle aree pubbliche con l'utilizzo delle attrezzature per il gioco per i bambini è stato interdetto come misura di contrasto alla diffusione del coronavirus dal 22 marzo 2020 fino al 3 maggio;

Preso atto che a seguito della riapertura delle aree pubbliche permessa dalle recenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto alcuni fruitori hanno utilizzato indebitamente sia le attrezzature di gioco per bambini sia le panche;

Constatato che nelle ore serali e notturne gli assembramenti presso i parchi giochi diventano a volte occasione per comportamenti contrari al decoro e all'igiene e sfociano in atti di disturbo della quiete pubblica;

Rilevato come si siano verificati alcuni atti di vandalismo con danni alle strutture dei parchi gioco comunali e alle strutture presenti nelle aree verdi come denunciato da ultimo in data 13.06.2020;

Preso atto che sono in corso le indagini per identificare gli autori di alcuni atti di vandalismo;

Rilevato altresì che vengono abbandonate mascherine e guanti protettivi sul suolo delle aree verdi comunali;

Richiamati i rapporti verbali dell'Ufficio Tecnico circa i periodici interventi di manutenzione delle attrezzature per l'uso non corretto delle stesse o per la pulizia da rifiuti abbandonati;

Considerato che quanto sopra necessita di interventi volti a superare la situazione di degrado che sta interessando queste aree del territorio comunale, con conseguente pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana, anche con riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e la salvaguardia del patrimonio comunale;

Ritenuto pertanto sussistere i presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentito il parere del Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni di Verona Est;

ORDINA

- 1) Il divieto di stazionamento nei parchi-gioco comunali e nelle aree verdi comunali nelle ore notturne, **dalle ore 24,00 alle ore 8,00 fino al 15 agosto 2020**. È ammesso il transito o la passeggiata ed il loro utilizzo in occasione di manifestazioni o iniziative autorizzate;
- 2) L'utilizzo delle attrezzature di gioco nei parchi comunali è consentito nel rispetto del limite di età – solitamente fino a 14 anni – e solo per i minori accompagnati e vigilati da un adulto. E' vietato l'uso da parte di ragazzi di età superiore a quella consentita nel rispetto delle istruzioni d'uso del costruttore. I giochi possono essere utilizzati dai bambini fino al tramonto;
- 3) Il rispetto, all'interno delle aree comunali, dell'orario di riposo, previsto dall'art. 40 del Regolamento di Polizia Urbana, **dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle 22,00 e alle ore 8,00** della mattina durante il quale sono vietati schiamazzi, urla e la diffusione ed ascolto della musica;
- 4) Che nelle aree di gioco di gruppo di via Conti da Prato (a fianco delle scuole Medie) e in quella provvisoria di via Primo Maggio sia vietato l'accesso, come disposto dalle Ordinanze regionali, fino a mercoledì 24 giugno 2020. Successivamente l'orario di accesso a tali aree dovrà essere dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- 5) Alla cessazione degli effetti della presente ordinanza si provvederà a nuova valutazione della situazione, anche ai fini dell'adozione di nuovi provvedimenti.

DISPONE

- i Che l'Ufficio Tecnico Comunale sia incaricato:
 - dell'affissione dei cartelli indicanti le presenti disposizioni nei parchi comunali;
 - dell'eventuale quantificazione dei danni arrecati dai trasgressori al fine dell'irrogazione della sanzione;
 - del controllo del servizio di raccolta rifiuti che i trasgressori dovranno svolgere a ristoro del danno ambientale arrecato;
- i Che la Polizia Locale vigili affinché siano rispettate le presenti prescrizioni d'uso dei parchi comunali;
- i Che ai trasgressori della presente ordinanza venga applicata, per le parti non già disciplinate da atti normati e/o regolamentari, una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro come previsto dall'art. 59 del Regolamento di Polizia Urbana Comunale, fermo restando il risarcimento per i danni eventualmente arrecati;
- i che alla presente ordinanza venga ampia pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale del Comune di Caldiero e affissa nelle bacheche dislocate sul territorio comunale;

- ì dato atto che non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti della Legge n.241/90 in quanto il presente provvedimento è rivolto alle generalità delle persone;
- ì che contro il presente provvedimento sia possibile presentare ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;
- ì che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
 - Alla Prefettura di Verona;
 - Al Comando di Polizia Locale — Unione dei Comuni Verona Est;
 - Alla Legione Carabinieri "Veneto" — Stazione di Colognola ai Colli;

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to Lovato Marcello

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)